

## PATRIMONIO E TRUST

---

### ***Patto di famiglia: la combinazione con altri strumenti ne esalta i benefici fiscali***

di Angelo Ginex



Tra gli **strumenti di pianificazione patrimoniale** utili alle famiglie imprenditoriali, è possibile annoverare, per i numerosi vantaggi che offre, il c.d. **patto di famiglia**.

Tale istituto ha la precipua finalità di agevolare il **passaggio generazionale** delle imprese familiari, così come risultante dalla disciplina civilistica di cui agli [articoli 768-bis](#) e seguenti, che definiscono il **patto di famiglia** come quel **contratto** con cui, compatibilmente con le disposizioni in materia di impresa familiare e nel rispetto delle differenti tipologie societarie, **l'imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, l'azienda, e il titolare di partecipazioni societarie trasferisce, in tutto o in parte, le proprie quote, ad uno o più discendenti**.

In deroga al **divieto dei patti successori** sancito dall'[articolo 458 cod. civ.](#), il patto di famiglia consente quindi di incidere sulla **successione del disponente** per finalizzare e agevolare il **passaggio generazionale dell'impresa** e realizzare una sorta di "**successione anticipata**" in quanto riferibile ad una successione non ancora aperta nell'ambito dell'attività d'impresa.

In definitiva, lo strumento risulta particolarmente interessante poiché si tratta di un **contratto inter vivos** diretto al **trasferimento dell'azienda o delle partecipazioni societarie**, che si perfeziona durante la vita dell'imprenditore ma che tuttavia produce anche effetti *mortis causa*.

Esso infatti consente di risolvere uno dei tanti **problemi** che attanaglia l'imprenditore quando si avvicina la fase del passaggio generazionale, e cioè che **uno solo dei suoi discendenti è interessato o in grado di portare avanti l'azienda di famiglia**.

Sotto il **profilo fiscale**, il legislatore ha previsto all'[articolo 3, comma 4-ter, D.Lgs. 346/1990](#) l'**esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni** dei trasferimenti di aziende o di rami d'azienda, di quote sociali e di azioni effettuati, anche tramite patti di famiglia, a beneficio dei

discendenti e del coniuge.

Nel caso di **quote sociali e azioni** delle società di capitali e degli altri soggetti di cui all'[articolo 73, comma 1, lettera a\), D.P.R. 917/1986](#), il beneficio spetta limitatamente alle **partecipazioni** mediante le quali è **acquisito o integrato il controllo** ai sensi dell'[articolo 2359, primo comma, numero 1\), cod. civ.](#) (c.d. controllo di diritto). Inoltre è previsto che l'agevolazione fiscale sia riconosciuta a condizione che **gli aventi causa proseguano l'esercizio dell'attività d'impresa o detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento**, rendendo, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione, apposita **dichiarazione** in tal senso.

In caso di **mancato rispetto** della condizione non appena indicata, si ha la **decadenza** dal beneficio fiscale, il pagamento dell'**imposta in misura ordinaria**, della **sanzione amministrativa** prevista dall'[articolo 13 D.Lgs. 471/1997](#) (pari al 30 per cento dell'imposta non versata) e degli **interessi di mora** decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata.

Tale **strumento risulta ancor più efficace se combinato ad altri strumenti di pianificazione patrimoniale**, quali, a mero titolo esemplificativo, il **trust** o la **holding** di famiglia.

A mero titolo esemplificativo, si ipotizzi che **Tizio**, imprenditore veneto, detenga il **75 per cento del capitale sociale dell'azienda di famiglia (Alfa s.a.s.)** e che **titolare del restante 25 per cento** sia il **figlio Caio**, in qualità di **socio accomandante**. Tizio avverte saggiamente l'esigenza di conoscere eventuali ipotesi di pianificazione patrimoniale, anche in un'ottica successoria, al fine di garantire unitarietà e continuità nella gestione societaria e salvaguardare gli equilibri familiari.

Nella specie una soluzione consigliabile è certamente quella di **apportare la maggioranza del capitale sociale di Alfa s.a.s. (il 98 per cento) in trust** e che questo diventi il **socio accomandante** della ridetta società, in modo da limitarne la responsabilità e proteggere il *trust fund*; mentre **Tizio e Caio**, in qualità di **soci accomandatari**, saranno **titolari ciascuno dell'1 per cento del capitale sociale** della citata s.a.s., in modo da garantire la pluralità dei soci e la continuità nella *governance*.

Il trasferimento descritto, anche nella ipotesi in cui si realizzi mediante l'apporto in *trust*, potrà godere dell'**agevolazione fiscale** prevista per il **patto di famiglia** dall'[articolo 3, comma 4-ter, D.Lgs. 346/1990](#), qualora diretto a favorire il **passaggio generazionale** dell'azienda familiare, sempreché sussistano tutti i **requisiti** prescritti da tale norma.

Allo stesso modo, anche il **trasferimento** delle partecipazioni detenute nella **holding di famiglia** ai propri discendenti potrà godere della **esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni**, ove siano soddisfatte le condizioni previste dal citato **articolo 3, comma 4-ter**.

In definitiva, quindi, appare evidente come nella **"cassetta degli attrezzi"** del **consulente**

**patrimoniale** non possa certamente mancare il **patto di famiglia**, strumento di pianificazione che presenta **indubbi vantaggi (non solo fiscali)**, anche nell'uso combinato con altri istituti.